

Rientro dei capitali. Il meccanismo previsto dalla manovra d'estate recepisce gran parte delle istruzioni già utilizzate per le precedenti edizioni del 2001-2003

# Il nuovo scudo fiscale riparte dal passato


Imposta di rientro calcolata sui cinque anni - Rimpatrio d'obbligo per le attività detenute in paesi extra-Ue

PAGINA A CURA DI

**Primo Ceppellini e Roberto Lugano**

Il decreto anti crisi, nella sua versione definitiva, conterrà anche la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario. L'emendamento che è stato presentato alla Camera introduce la possibilità di sanare le situazioni pregresse mediante il pagamento di una imposta straordinaria che in concreto è pari al 5 per cento dei valori detenuti all'estero. Si tratta di una disposizione che, per le definizioni di fondo e per gli aspetti operativi, rinvia espressamente alle norme già applicate in passato (e quindi alle relative interpretazioni ufficiali). È quindi più facile, già in sede di prima analisi, entrare nei dettagli operativi del cosiddetto "scudo fiscale". Presentiamo in questa pagina una prima guida generale, che ripercorre tutti i principali aspetti da tenere in considerazione: i soggetti e le attività interessate, la procedura da seguire, la determinazione dei valori delle attività e dei costi dello scudo e i vantaggi che esso offre.

DISEGNI DI SANDRA FRANCHINO



## 1. I soggetti interessati

La possibilità di usufruire dello scudo fiscale presuppone:

- che vi siano attività detenute all'estero;
- che siano state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW). L'opportunità è quindi riservata a chi è soggetto al monitoraggio, e precisamente a persone fisiche, enti non commerciali, socie-

tà semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Sono compresi anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato i quali, salvo prova contraria, si considerano residenti (comma 2-bis dell'articolo 2 del Tuir).

Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2009 o 2010) e non necessariamente nei periodi di imposta precedenti (circolare 99/E del 4 dicembre 2001).

L'applicabilità dello scudo resta invece preclusa nei confronti dei seguenti soggetti:

- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- gli enti commerciali;
- le società di capitali.

Inoltre, è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative al rimpatrio delle attività detenute all'estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera (circolare 99/E/2001).

Si pone, come in passato, un problema per i soci di società di capitali, la cui adesione allo scudo lascia comunque "scoperta" la società di fronte a eventuali accertamenti. Questo perché l'emersione delle attività in capo ai soci potrà essere utilizzata a fronte di eventuali accertamenti nei loro confronti, e non a fronte di rilievi mossi alla società. Non a caso, la versione precedente dello scudo fu successivamente integrata da un provvedimento di regolarizzazione dedicato alle società.

## 2. Le attività detenute all'estero

L'emersione delle attività riguarda attività finanziarie e patrimoniali. In analogia al passato (circolare 85/E del 1° ottobre 2001) sono quindi interessate:

- le somme di denaro;
- le altre attività finanziarie quali azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli;
- i titoli obbligazionari;
- i certificati di massa;
- le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- gli immobili;
- le quote di diritti reali;
- le multiproprietà;
- gli oggetti preziosi;
- le opere d'arte.

Per quanto concerne gli immobili detenuti all'estero, è evidente che il contribuente potrà esperire unicamente la procedura di



regolarizzazione, e quindi sembrano sanabili solo le situazioni relative a paesi Ue.

### 3. Data di detenzione

L'emendamento fa riferimento alle attività "detenute almeno al 31 dicembre 2008". Questa è dunque la data di riferimento. Non rileva il fatto che a tale data le attività siano detenute da più o meno di cinque anni (il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta straordinaria). Al contrario, le attività non più presenti dopo la data di riferimento, e quindi in qualche modo "rientrate" prima del 15 settembre 2009, non dovrebbero essere oggetto di possibile copertura dello scudo.

### 4. Le modalità di detenzione

Lo scudo si applica alle attività comunque detenute all'estero (mentre restano escluse le attività detenute in Italia) e quindi:



- sia alle attività possedute direttamente da parte del contribuente;
- sia alle attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

### 5. Attività in paesi Ue

Se le attività sono detenute in paesi appartenenti all'Unione europea, la norma consente, oltre al rimpatrio "fisico", anche la regolarizzazione. Questo significa che il contribuente potrà anche mantenere all'estero le attività, che ovviamente saranno poi regolarmente dichiarate sia ai fini dei redditi sia ai fini del monitoraggio.

### 6. Attività in paesi extra Ue

Se invece le attività sono in essere al di fuori dell'Unione, l'unica modalità prevista è quella del rimpatrio. Si tratta della misura di contrasto più drastica ai paradisi fiscali, dato che impone lo spostamento fisico delle attività e il loro rientro nel territorio dello Stato.



### 7. Il rimpatrio



Con il "rimpatrio", i soggetti interessati alla procedura di emersione possono far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all'estero. Si tratta peraltro, come ricordato, dell'unica modalità possibile per "sanare" le posizioni relativi a paesi che non appartengono all'Unione europea.

### 8. La regolarizzazione

In alternativa all'operazione di rimpatrio, il contribuente può procedere alla regolarizzazione continuando a mantenere all'estero il denaro e le altre attività finanziarie. La procedura di "regolarizzazione" può essere utilizzata sia per le attività finanziarie sia per le attività di diversa natura come gli immobili, gli oggetti preziosi. Ribadiamo che la regolarizzazione può interessare solo le attività detenute in paesi Ue. Data la libertà di scelta che viene concessa, il contribuente può utilizzare l'operazione di rimpatrio per alcune attività finanziarie e l'operazione di regolarizzazione per le altre attività sia finanziarie sia di diversa natura (circolare 85/2001).

### 9. I tempi dello scudo

Il rimpatrio o la regolarizzazione possono essere effettuati a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. Entro questo arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non ancora terminati taluni degli adempimenti previsti per gli intermediari. In altri termini, entro questo periodo l'intera procedura deve essersi conclusa con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto interessato da parte dell'intermediario (circolare 99/2001).



### 10. La dichiarazione riservata

Ai fini della procedura di emersione, gli interessati devono presentare agli

intermediari specificamente individuati una dichiarazione riservata, nella quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. La dichiarazione riservata è esente da imposta di bollo.

Gli intermediari sono:

- le banche italiane;
  - le società d'intermediazione mobiliare;
  - le società di gestione del risparmio;
  - le società fiduciarie;
  - gli agenti di cambio;
  - le Poste italiane S.p.a.;
  - le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
- Nella dichiarazione riservata gli interessati devono attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato almeno al 31 dicembre 2008.

È importante ricordare la disposizione secondo cui «l'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione (...) la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno».

Inoltre, con la dichiarazione riservata, il contribuente conferisce l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

Entro il periodo di tempo entro il quale è consentita l'effettuazione dell'operazione (15 settembre 2009 - 15 aprile 2010), il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari, presentando diverse dichiarazioni riservate. La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento dell'imposta straordinaria e costituisce l'unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio previsti dal provvedimento.

Considerati gli effetti che la presentazione della dichiarazione riservata produce, l'Abi ha chiarito che «la copia non potrà essere rilasciata se non previa effettuazione del trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero, nonché una volta assicurati i mezzi necessari per il pagamento della somma del 2,5% ovvero per la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto».

#### 11. La riservatezza

Le singole dichiarazioni di emersione delle attività non vengono rese note all'amministrazione finanziaria. Gli intermediari, infatti, si limiteranno a produrre una comunicazione unica, riguardante l'ammontare complessivo di tutti gli importi oggetto di rimpatrio. La movimentazione degli importi rimpatriati e il relativo regime di segregazione sono disciplinati dalle regole dello scudo precedente.

#### 12. Il valore delle attività rimpatriate o regolarizzate


I criteri per valorizzare le attività sono i seguenti:

- valore nominale per il denaro;
- costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
- importo risultante da dichiarazione sostitutiva ovvero importo risultante dalla dichiarazione riservata, qualora non sia possibile documentare il costo originario dell'attività.

Il valore delle attività emerse è quello che viene preso come base di calcolo per l'imposta straordinaria. Per converso, l'importo così dichiarato e sanato rappresenterà in futuro il costo fiscalmente riconosciuto in capo al contribuente. Infine, viene stabilito (per richiamo alle disposizioni precedenti) che per la determinazione del controvalore in Euro delle attività finanziarie espresse in valuta deve essere utilizzato il cambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

#### 13. L'imposta straordinaria

La nuova normativa prevede che, una volta determinato il valore delle attività, si deve calcolare per esse un reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Si noti che la norma non prevede l'applicazione del 2% per «ciascun anno» di detenzione: si deve concludere, quindi, che operi una presunzione assoluta di detenzione all'estero per cinque anni. Il rendimento lordo presunto è quindi pari al 10 per cento. L'imposta straordinaria (che è da considerarsi comprensiva anche di sanzioni e di interessi) è del 50%, il che porta alla conclusione sintetica che il costo dello scudo è pari al 5% del valore delle attività emerse.



#### 14. I vantaggi dello scudo

In estrema sintesi, i vantaggi dello scudo sono così riassumibili:

- regime di riservatezza delle dichiarazioni e delle somme rimpatriate;
- opponibilità dello scudo ad accertamenti

fiscali e contributivi;

■ copertura (limitata però ad alcuni reati) in campo penale.

#### 15. Il blocco agli accertamenti

La nuova normativa prevede espressamente che lo scudo in ogni caso non può essere utilizzato in nessuna sede (amministrativa o giudiziaria) a sfavore del contribuente. Inoltre, in base alle norme richiamate del decreto legge 350/2001, l'emersione preclude ogni accertamento tributario e contributivo, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività dichiarate. In concreto, la copertura offerta dallo scudo fiscale potrà essere opposta a qualunque tipo di accertamento, fermo restando che nessun effetto preclusivo si realizza per gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata, o comunque non riconducibili ai capitali rimpatriati, con riferimento ai quali l'azione degli organi competenti prosegue.

La preclusione opera automaticamente senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di regolarizzazione (ad esempio, in presenza di ricavi o compensi occultati). Per converso, gli effetti dello scudo non possono essere fatti valere qualora l'accertamento abbia a oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione (ad esempio, in caso di rilievi sulla competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse). Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali ad esempio l'Iva o l'imposta sulle successioni o donazioni (circolare 99/2001).

Per quanto riguarda l'applicazione pratica, ricordiamo che per effetto del provvedimento non si verifica nessuna sospensione dell'attività di accertamento da parte degli uffici competenti; tuttavia, qualora nell'ambito della generale attività di verifica il contribuente venga sottoposto ad accertamento, egli potrà opporre la presentazione della dichiarazione riservata. In tal caso, fino agli importi indicati nella dichiarazione riservata e comunque riconducibili ai capitali rimpatriati, la posizione fiscale e previdenziale del contribuente risulta definita, mentre l'azione accertatrice potrà proseguire per gli importi accertati ed eccedenti quelli dichiarati.

#### 16. Limiti all'impiego dello scudo

Si ricorda, tuttavia, che gli effetti indicati non si producono qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni che si intendono regolarizzare sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni o


verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza comprese richieste, inviti e questionari. In particolare, la circolare 99/2001 ha precisato che in tal caso lo scudo non opera con riferimento all'anno o agli anni per i quali sono stati notificati gli avvisi o sia iniziata l'attività di accertamento (circolare 99/2001).

#### 17. Sanzioni

Il rimpatrio o la regolarizzazione, inoltre, estinguono le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 167/90 (monitoraggio), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

#### 18. Effetti penali

La emersione non esclude la punibilità ai fini penali per eventuali reati. Sono coperti dallo scudo solo i reati di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione dei redditi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.



#### 19. Costo fiscale riconosciuto

Come ricordato, il valore delle attività finanziarie indicato nella dichiarazione riservata rappresenta il costo fiscale che in seguito sarà riconosciuto al contribuente. Diventa pertanto importante esplorare anche questo aspetto della sanatoria.


I criteri di valorizzazione sono:

- il costo d'acquisto documentato, e in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva;
- ovvero l'importo indicato nella dichiarazione riservata.

In ogni caso, l'importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non può eccedere il valore normale determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del Tuir. La possibilità di riferirsi al valore normale in luogo del costo di acquisto permette di

"conformare l'ambito di applicazione del regime di sanatoria a valori sia inferiori sia superiori a detto costo; ferma rimanendo, in questo secondo caso, la impossibilità di eccedere l'effettivo limite del valore normale". (Circolare Assonime del 18 dicembre 2001 n. 60).

L'emersione delle attività detenute all'estero, quindi, può presentare effetti rilevanti anche in termini di riduzione del carico impositivo derivante dalla successiva cessione delle attività rimpatriate o regolarizzate. In particolare, qualora la dichiarazione riservata abbia a oggetto attività plusvalenti, ossia attività il cui valore corrente è superiore al costo di acquisto, con l'indicazione del valore normale dell'attività stessa si effettua di fatto la rivalutazione di tale attività a un costo del 5% dell'importo dichiarato. Il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta infatti il nuovo costo fiscalmente riconosciuto da assumere, in futuro, ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile al momento della cessione. In termini estremamente pratici, si paga il 5% subito in luogo del futuro 12,50 (o della futura tassazione sul 49,72% della plusvalenza).



**20. Compilazione del quadro RW**  
In base all'articolo 14 del D.l. 350/2001, relativamente alle attività dichiarate, i contribuenti non sono tenuti a indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente se la dichiarazione riservata è presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 15 aprile 2010. Come esemplificato dalla circolare 85/2001, pertanto, il contribuente che presenta la dichiarazione riservata nel 2009 non deve compilare, con riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate, il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, da presentare nel 2010. Inoltre, se la dichiarazione riservata è presentata nel 2010, il contribuente non deve compilare né il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, né quello della dichiarazione dei redditi

per l'anno 2010, da presentare nel 2011. Pertanto, tale obbligo riguarderà soltanto le dichiarazioni successive qualora ne ricorrano ancora i presupposti.

**21. La tassazione dei redditi di fonte estera**  
La presentazione della dichiarazione riservata e il pagamento dell'imposta straordinaria di fatto assolvono al compito di sanare completamente l'omessa dichiarazione di redditi di fonte estera fino al 2008. Quindi, nessun ulteriore calcolo dovrà essere eseguito dal contribuente o dagli intermediari. In questo lo scudo attuale si differenzia da quello precedente.

**22. Inasprimento delle sanzioni**  
Per chi continuerà a detenere illegalmente attività all'estero, raddoppia la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW dedicato al monitoraggio valutario. La sanzione, attualmente fissata nella misura variabile dal 5 al 25 per cento dell'importo non dichiarato, passerà a una misura che varia dal 10 al 50 per cento. Non sarà più prevista, opportunamente, la confisca di beni di corrispondente valore, in quanto si tratta di una norma di difficile lettura e applicazione.